

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 27 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 5.7.2006 il ricorrente contraeva con il convenuto un prestito "finalizzato" di € 11.186, da rimborsare in 72 rate mensili di € 196. In relazione ad una situazione di profondo disagio economico, conseguente alla perdita dell'occupazione, il ricorrente chiedeva *"di poter dilazionare in almeno 120 mesi il pagamento del debito residuo"*.

Il convenuto non forniva riscontro all'istanza.

Con ricorso ricevuto l'8 febbraio 2010, il cliente, nel precisare di non aver ottenuto risposta alla sua richiesta di "rinegoziazione del prestito", chiedeva all'Arbitro di *"mediare"* con gli intermediari *"per giungere a condizioni di pagamento più favorevoli"*.

Con le controdeduzioni, l'intermediario, nel precisare preliminarmente che il ricorrente aveva provveduto *"al saldo delle prime 39 mensilità"* del piano di ammortamento e che *"a partire dalla scadenza del mese di novembre 2009, le successive 5 rate sono state respinte dalla banca [di appoggio] per mancanza di fondi"*, chiedeva formalmente che

“l’Arbitro dichiara irricevibile il ricorso, attesa la mancanza di un preventivo reclamo da parte del cliente”.

DIRITTO

A parere del Collegio, occorre affrontare, in via preliminare, l’eccezione di “irricevibilità del ricorso”, così come definita dall’intermediario, per assoluta mancanza di preventivo reclamo.

Sul punto, la normativa vigente prevede espressamente che *“il ricorso è preceduto da un reclamo all’intermediario...L’intermediario si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento”* (Cfr. delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, art. 4, commi 1 e 3).

Quanto alla definizione del reclamo, le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, par. 3”* prevedono espressamente che *“Ai fini della presente disciplina si definisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione”*.

Nel caso specifico il ricorrente non ha operato alcuna contestazione nei confronti dell’intermediario né ha lamentato omissioni, essendosi limitato a chiedere una *“di dilazione del pagamento del debito residuo”* in considerazione delle sue mutate condizioni economiche.

Al cospetto di tale macroscopica ed incontestabile evidenza - assoluta mancanza di un preventivo reclamo - appare chiaro che il ricorso dovrà essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI